

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

## TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -  
ENRICO SCODITTI - Consigliere -  
LINA RUBINO - Consigliere -  
CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -  
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

**RESPONSABILITA'  
SANITARIA**

R.G. n. 1352/2023

Cron. \_\_\_\_\_

CC - 20/05/2024

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA****sul ricorso iscritto al n. 1352/2023 R.G. proposto da****E**

tutte rappresentate e difese dall'Avv.

**- ricorrenti -****contro****COMUNE DI VENEZIA**, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avv.**- controricorrente -**Avverso la sentenza n. 2491/2022 della CORTE D'APPELLO DI  
VENEZIA, depositata il giorno 24 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2024  
dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.**Rilevato che**

con la sentenza n. 17709/2020, questa Corte cassò con rinvio la sentenza n. 1538/2018 della Corte di Appello di Venezia nelle parti in cui: (i) aveva dichiarato estinto per prescrizione il diritto azionato *iure hereditario* da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni patiti dalla loro genitrice Elena \_\_\_\_\_ deceduta a causa degli sviluppi di una epatopatia cronica HCV indotta da trasfusione di sangue ed emoderivati; (ii) aveva liquidato in euro 20.000 il danno da perdita del rapporto parentale subito da \_\_\_\_\_ sorella della defunta; riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, all'esito del giudizio di rinvio:

(a) ha condannato il Comune di Venezia:

(1) al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di euro 23.740 (oltre interessi dall'aprile 2009, data di decesso di Elena \_\_\_\_\_ sino al saldo), per danno da perdita del rapporto parentale;

(2) al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in quote uguali tra loro, «*dell'importo complessivo in moneta attuale di euro 559.417,56 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Elena \_\_\_\_\_ oltre interessi legali sulla predetta somma via via annualmente rivalutata a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo*»;

(b) ha compensato nella misura dei due quinti le spese di tutti i gradi del giudizio e condannato il Comune di Venezia alla refusione dei residui tre quinti in favore degli attori;

ricorrono *uno actu* per cassazione

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ affidandosi a cinque motivi;

resiste, con controricorso, il Comune di Venezia;

parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;



**Considerato in diritto**

articola due motivi, con cui denuncia:

(i) *«violazione dell'art. 1362 cod. civ. nel non aver interpretato il richiamo alle tabelle milanesi contenuto nelle domande di parte come ricettizio, cioè riferito alle tabelle in vigore all'atto della decisione»* (primo motivo);

(ii) *«violazione dell'art. 1226 cod. civ. per il mancato riscontro dell'esistenza di una tabella "a punti" da preferirsi rispetto alle precedenti tabelle "a minimo e massimo" adottate nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale»* (secondo motivo);

assume che nel determinare la misura del danno patito la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la nuova tabella adottata, nel corso della fase decisoria del giudizio di rinvio (in dettaglio, dopo la precisazione delle conclusioni), dal Consiglio giudiziario di Milano per la liquidazione del danno parentale, basata su un sistema "a punti";

i motivi - meritevoli di congiunto scrutinio, attesa l'intrinseca connessione che li avvince - sono inammissibili;

con orientamento al quale si intende qui dare convinta continuità, questa Corte ha chiarito che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (in tal senso, Cass. 04/10/2018, n. 24155);



facendo estensiva applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie in esame, è dirimente notare come la ricorrente abbia del tutto mancato di puntualizzare gli esiti della prospettata applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la stessa avrebbe importato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito né fornendo qualsivoglia, pur minima, indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità;

la descritta genericità connotante ambedue le censure giustifica la declaratoria di inammissibilità delle stesse;

e \_\_\_\_\_ propongono tre motivi;

con il primo (indicato come terzo nell'unitario ricorso di adizione di questa Corte), denunciano «*violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1282 cod. civ. per mancata liquidazione degli interessi e rivalutazioni in credito di valore per risarcimento di danno remoto*»;

il motivo è inammissibile;

la sentenza gravata, rilevato che le attrici in riassunzione avevano - nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio - quantificato, secondo analitici conteggi e criteri di calcolo (ribaditi altresì nella comparsa conclusionale del giudizio) i danni non patrimoniali patiti da Elena \_\_\_\_\_ e preso atto della posizione adesiva sul punto assunta dal convenuto Comune di Venezia, ha, in conformità alla richiesta, operato la liquidazione equitativa del danno «*con riferimento a tabelle aggiornate al 2018*» e disposto la debenza degli interessi legali «*sulla somma via via annualmente rivalutata solamente a decorrere dalla data della presente sentenza*»;

le ricorrenti, senza muovere censure alla così fissata decorrenza degli interessi, sostengono di aver quantificato il danno nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio «*sulla base delle tabelle milanesi del 2014 e quindi in moneta di quell'anno da devalutarsi alla data di prima diagnosi della malattia con interessi da tale data*»;



l'assunto non esprime una censura puntuale e pertinente della *ratio decidendi* della sentenza, ma, anzi, sviluppa un'argomentazione del tutto inconferente rispetto alla stessa, siccome basata sul contenuto di atti processuali differenti da quelli assunti a fondamento del proprio ragionamento dal giudice territoriale, nemmeno adducendo le ricorrenti l'errata lettura degli stessi ad opera del decidente;

con le ulteriori doglianze esposte a suffragio dell'impugnazione,  
e  
prospettano:

(i) «*violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 346 cod. proc. civ. nella parziale compensazione delle spese di primo e di secondo grado la cui liquidazione integrale non era stata oggetto di impugnazione e su cui la sentenza rinviante della Corte Suprema non aveva dato mandato specifico al giudice del rinvio*» (quarto motivo in ricorso);

(ii) «*applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. sugli ultimi due gradi (cassazione e rinvio) sulla base dell'esito complessivo del giudizio*» (quinto motivo in ricorso);

le ricorrenti sostengono che «*la questione delle spese di primo e di secondo grado non era stata oggetto di impugnazione specifica*» con il ricorso per cassazione deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17709/2020, sicché la Corte veneziana, quale giudice del rinvio, aveva erroneamente provveduto a liquidare nuovamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio: invece, «*avrebbe dovuto limitarsi a liquidare le spese del giudizio di cassazione e le spese del giudizio di rinvio e dovrà farlo di nuovo il nuovo giudice del rinvio, se il presente ricorso sarà accolto, sulla base dell'esito complessivo del giudizio*»;

la doglianza sub (i) è manifestamente infondata;

cassando la pronuncia resa a definizione dell'appello, questa Corte, con la sentenza n. 17709/2020, demandava al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese di lite;



con tale locuzione, in tutta evidenza, devolveva al giudice del rinvio il compito di provvedere alla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, in ogni suo grado di svolgimento, ancorando l'applicazione della regola della soccombenza all'esito globale del processo;

diversamente da quanto opinato dalle ricorrenti, la Corte del rinvio ben legittimamente ha disciplinato, come doverosamente era tenuta, le spese del giudizio di appello (cassata nella sua interezza, incluso il capo sulle spese, la sentenza precedentemente emessa all'esito di tale grado) ed anche quelle del primo grado di giudizio (la cui pronuncia conclusiva era stata sostituita dalla sentenza di appello, poi cassata);

la doglianza sub (ii) è invece inammissibile: essa non concreta una censura alla sentenza gravata (della quale non adduce alcun errore, *in procedendo o in iudicando*) ma si limita a prospettare, per la auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso per cassazione, lo sviluppo del successivo giudizio di rinvio,;

il ricorso è complessivamente rigettato;

il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale delle ricorrenti, in ragione dell'interesse comune delle stesse alla lite;

atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13;

**p. q. m.**

rigetta il ricorso;



condanna le ricorrenti,

e in solido tra loro, alla refusione in favore del controricorrente Comune di Venezia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 20 maggio 2024.

Il Presidente

*Giacomo Travaglino*

